

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2015



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Regimi speciali prestazione servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi elettronici: modificata la direttiva 2006/112/CE, concernente il luogo delle prestazioni di servizi
- 4 Riscossione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS

Prassi

- 6 Indennità di disoccupazione erogata ai soggetti con rapporto di collaborazione coordinata: il regime fiscale
- 6 Protocollo d' intesa fra Equitalia e professionisti
- 6 Voluntary disclosure, online il fac-simile del waiver
- 7 Modificazioni delle istruzioni dei modelli di dichiarazione
- 7 Servizio di assistenza dedicato al 730 precompilato
- 7 Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
- 7 Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari
- 8 Addizionale IRES per il settore energetico (c.d. Robin Hood Tax)
- 8 Estensione al modello F24 Enti pubblici dei codici tributo utilizzati con il modello F24 per le irregolarità
- 8 Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti
- 9 Pronti gli schemi per la trasmissione dei dati al Moss
- 9 Piani urbanistici particolareggiati - regime fiscale agevolato in assenza di convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell'atto
- 10 Sentenza della Commissione tributaria di Milano su atti sottoscritti da funzionari delegati
- 10 Valore della partecipazione - Imposta pagata dai donatari
- 10 Credito d'imposta per l'utilizzo in compensazione dell'agevolazione sul gasolio per uso autotrazione
- 10 Vademecum ENEA per la detrazione 65% risparmio energetico
- 11 Equitalia: nuovo canale per i suggerimenti
- 11 Obbligo di consegna della copia cartacea della dichiarazione d'intento
- 11 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 13 Fatturazione elettronica: un prontuario dei geometri fiscalisti
- 13 Sovraindebitamento: un vademecum dei commercialisti di Reggio Emilia

Ordinary Assist

- 13 L'applicazione della tassonomia XBRL alle società italiane. Assonime
- 13 Società a Responsabilità Limitata: l'evoluzione normativa. Accademia romana di ragioneria
- 13 Immobilizzazioni materiali: definizione, classificazione e contabilità alla luce del nuovo OIC 16. Accademia romana di ragioneria
- 14 Principi internazionali di revisione – ISA Italia. Consiglio nazionale DDCC
- 14 Società quotate: norme di comportamento del collegio sindacale. Consiglio nazionale DDCC
- 15 Tari: i rifiuti speciali. IFEL
- 16 La valutazione della partecipazione del socio recedente. Fondazione nazionale dei DDCC
- 16 Il passaggio al regime forfettario. Fondazione nazionale dei DDCC
- 17 Comunicazione delle dichiarazioni d'intento: le sanzioni a carico del fornitore. Fondazione nazionale dei DDCC
- 17 Transazione fiscale: il consolidamento del debito. Fondazione nazionale dei DDCC

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Regimi speciali prestazione servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi elettronici: modificata la direttiva 2006/112/CE, concernente il luogo delle prestazioni di servizi In attuazione della direttiva 2008/8/CE, sono state apportate modifiche alla disciplina Iva per quanto riguarda il luogo delle prestazioni per alcune tipologie di prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi	<i>Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 (G.U. n.90 del 18/4/15))</i>
Con una modifica all'art. 7 sexies, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 è stato previsto che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi: • le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; • le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio UE. Prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della UE - sono state espunte dalla tipologia di operazione che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della UE: • i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; • i servizi prestati per via elettronica. Esonero da emissione della fattura - l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Identificazione in Italia di soggetti extra UE - I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro della UE, possono identificarsi in Italia, per l'assolvimento degli obblighi in materia di Iva relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nella UE. Modifiche alle disposizioni sui rimborsi - Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese ai sensi dell'articolo 74-septies. Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici - qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'art. 74-quinquies o 74-sexies effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale di cui all'art. 74-quinquies, co. 6, e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data di ripartizione. Decorrenza - le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dall'1/1/15.	
Riscossione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS Stabilite le disposizioni attuative delle modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE o extra UE, di cui agli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 20 aprile 2015 (G.U. n.99 del 30/4/15)</i>

Ordinary Assist

Il versamento dell'IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici deve essere effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997:

- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite il portale MOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
- nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del bonifico deve essere indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza è rimborsata entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal 31 giorno successivo alla data di ripartizione, ai sensi dell'art. 38-bis3, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972.

Ordinary Assist

PRASSI

Indennità di disoccupazione erogata ai soggetti con rapporto di collaborazione coordinata: il regime fiscale Il D.lgs. n. 22/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha dettato, tra l'altro, nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. In particolare, l'art. 15 ha istituito, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1/1/15 e sino al 31/12/15, una nuova indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.	<i>Inps, circolare n. 83 del 27/4/15</i>
Al riguardo, relativamente al regime fiscale, l'Inps ha chiarito che l'indennità di disoccupazione erogata ai soggetti con rapporto di collaborazione coordinata è considerata, ai sensi dell'art.6, co. 2, del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n.600/1973, con le aliquote previste all'art.11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, opererà sulla indennità DIS-COLL in questione, le ritenute Irpef e rilascerà la certificazione fiscale (mod.CU). L'Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito complessivo.	
Protocollo d'intesa fra Equitalia e professionisti Attivati nuovi servizi, sportello telematico e collaborazione sui temi della riscossione per favorire sinergie fra Equitalia e i professionisti delle Professioni Tecniche. Collegandosi al sito internet www.gruppoequitalia.it, nell'area dedicata ad Associazioni e Ordini, gli iscritti agli Ordini e Collegi facenti capo a La Rete delle Professioni Tecniche, attraverso lo sportello telematico dedicato, possono: • richiedere informazioni sulle loro singole posizioni; • formulare quesiti in ordine a tematiche relative alla attività di riscossione; • richiedere estratti di ruolo e copie di relate di notifica; • avere informazioni su iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo e presentare istanza per la loro cancellazione, fare richiesta di sospensione della riscossione.	<i>Equitalia, comunicato stampa del 23/4/15</i>
Voluntary disclosure, online il fac-simile del waiver È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza di fac-simile del waiver, l'autorizzazione, rilasciata agli intermediari finanziari da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della collaborazione volontaria, a trasmettere tutti i dati che riguardano le attività oggetto della procedura alle Autorità finanziarie italiane richiedenti.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/04/15</i>
La presentazione all'Agenzia di questa autorizzazione consente al contribuente: • di ottenere una riduzione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall'art. 4 del D.L. n.167/1990, della metà del minimo edittale, anche se il contribuente non trasferisce le attività oggetto di collaborazione in un Paese non appartenente all'UE o allo SEE che assicura lo scambio automatico di informazioni;	

Ordinary Assist

di evitare il raddoppio dei termini di cui all'art. 12, co. 2-bis e 2-ter, del D.L. n.78/2009, nel caso in cui le attività finanziarie vengano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard OCSE entro il 2/3/15.	
Modificazioni delle istruzioni dei modelli di dichiarazione Approvate alcune modifiche alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC, Unico 2015-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015, Irap 2015 e alle istruzioni generali comuni ai modelli Unico 2015 delle società e degli enti, nonché ai modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC e Unico 2015-SP, approvati con separati provvedimenti del 30/1/15. Approvate anche alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC, Unico 2015-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015 e Irap 2015, approvate con separati provvedimenti del 16/2/15.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 60408 del 30/04/15</i>
Servizio di assistenza dedicato al 730 precompilato Dal 2 maggio pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati possono decidere se inviare la dichiarazione così com'è oppure con integrazioni o modifiche. In ogni caso, il 730 può essere inviato, in autonomia o delegando il proprio sostituto d'imposta, un Caf o un professionista abilitato, fino al 7 luglio. È a disposizione un servizio di assistenza dedicato ai contribuenti che hanno bisogno di supporto nelle operazioni di integrazione, modifica e invio del 730. I Centri di assistenza multicanale (Cam) forniranno informazioni via telefono, tramite mail e sms. I numeri da selezionare per ottenere informazioni fiscali sono: 848.800.444 da rete fissa; 06.96.668.907 da telefono cellulare; 0039.06.966.689.33 dall'estero. Inoltre, sempre tramite i Cam, è possibile ottenere informazioni fiscali senza doversi recare presso gli uffici anche via mail (tramite il sito dell'Agenzia dell'Entrate) o via sms (dal numero 320.43.08.444). Il servizio di assistenza multicanale è ordinariamente attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/04/15</i>
Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo Rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa pertanto dal 5,14% al 4,88%. La nuova misura degli interessi (prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973), fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi coerentemente con la leggera flessione registrata nel 2014, è stata individuata dalla Banca d'Italia.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.59743 del 30/4/15</i>
Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari L'imposta di bollo su fatture, atti e documenti informatici deve essere versata in un'unica soluzione, in modalità telematica, tramite il modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. I contribuenti che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina avevano già versato l'acconto a gennaio 2014 con il modello F23, possono scomputare tale importo dal pagamento dell'imposta totale, da effettuare in unica soluzione con F24 entro il 30/4/15. Se l'acconto supera l'imposta totale dovuta, la differenza può essere chiesta a rimborso.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43 del 28/04/15</i>

Ordinary Assist

Addizionale IRES per il settore energetico (c.d. Robin Hood Tax) Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale decorrono a partire dal 12/2/15, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.	Agenzia delle entrate, circolare n.18 del 28/04/15
Le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono tenute, quindi, per l'anno d'imposta 2014, a versare il saldo della Robin Hood Tax entro la scadenza ordinaria del 16/6/15, a completamento degli acconti dovuti nel corso del 2014. Le imprese finora tenute al pagamento dell'addizionale Ires, il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, invece, non saranno assoggettate alla Robin Tax a partire dal periodo d'imposta in corso al 12 febbraio di quest'anno. Le eventuali eccedenze di Robin Hood Tax versate negli anni precedenti alla sentenza e non utilizzate nel saldo d'imposta relativo al 2014 potranno essere compensate solo orizzontalmente, chieste a rimborso o cedute alle consolidate ai fini della compensazione dell'Ires. Le perdite pregresse assumono rilevanza a prescindere dal periodo in cui sono maturate. Per questa ragione, tanto per l'Ires ordinaria, quanto per l'addizionale cosiddetta RHT, trova piena applicazione il regime ordinario di riporto delle perdite pregresse indipendentemente dal periodo cui queste sono riconducibili. Nel caso, quindi, un'impresa rientri nell'ambito dei settori di attività colpiti dall'addizionale, senza superare costantemente nel corso degli anni le soglie minime dei ricavi e di reddito necessarie per l'applicazione della RHT, le perdite maturate anteriormente concorreranno, contraendola, alla determinazione della base imponibile della Robin Hood Tax. La Robin Hood Tax trova applicazione, tra l'altro, qualora l'impresa consegua un reddito imponibile superiore ad una soglia data. Al riguardo, spiega la circolare, occorre considerare il reddito imponibile al netto delle perdite pregresse, disponibili e quindi compensabili.	
Estensione al modello F24 Enti pubblici dei codici tributo utilizzati con il modello F24 per le irregolarità Estese al modello F24 EP per gli enti pubblici i codici tributo utilizzati con il modello F24 per pagare le somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità inviate a seguito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni (artt. 36-bis del D.P.R. n.600/1973 e 54-bis del D.P.R. n.633/1972).	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 42 del 28/04/15
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti Forniti chiarimenti sul bonus ristrutturazioni, sulla detraibilità di alcune spese sanitarie e di istruzione e su alcuni altri quesiti formulati da Caf e operatori in vista della nuova stagione dichiarativa. Di seguito alcune delle risposte più rilevanti ai quesiti.	Agenzia delle entrate, circolare n.17 del 24/04/15
Ristrutturazioni - Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione, che non consiste nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. Ciò a patto che il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. L'art. 16-bis del Tuir, infatti, non prevede che debba trascorrere un tempo minimo tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Sempre in tema di ristrutturazioni, nel caso in cui il bonifico sia disposto da un altro soggetto, il beneficiario dell'agevolazione non perde i bonus, a patto che il suo codice fiscale risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento. In caso di trasferimento dell'immobile oggetto di agevolazione per successione ereditaria, le quote residue di detrazione si trasmettono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, vale a dire a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desidera, a	

Ordinary Assist

prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale. Si tratta, peraltro, di una condizione che deve sussistere non solo nell'anno di accettazione dell'eredità, ma anche in ciascun anno per il quale il contribuente intenda usufruire delle residue rate di detrazione. Ne consegue che se l'immobile è locato, ovvero, dato in comodato, l'erede non può più fruire della detrazione con riferimento alle quote residue atteso che è venuta meno la detenzione materiale e diretta richiesta dalla norma. Tuttavia, al termine del contratto di locazione o comodato potrà nuovamente avvalersi del beneficio sulle eventuali restanti quote residue.

Spese sanitarie e di istruzione - La circolare chiarisce che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, lo sconto fiscale pari al 19% delle spese è riconosciuto se dalla fattura emessa dal dentista si evince in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Se la descrizione della prestazione non soddisfa questo requisito il contribuente dovrà rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo la sua integrazione.

Ammesse alla detrazione Irpef anche le prestazioni rese dai massofisioterapisti con formazione triennale in possesso del diploma conseguito entro il 17/3/99, anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Sono considerate spese di istruzione, e beneficiano quindi della relativa detrazione, le somme pagate per la frequenza degli istituti tecnici superiori (V livello formativo), che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria. La frequenza di questi corsi, invece, non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a corsi di laurea universitari.

Auto disabili - L'aliquota Iva agevolata al 4% è applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per questo tipo di interventi. Il diritto alla detrazione spetta non solo per le spese di acquisto dell'auto, ma anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, purché sostenute entro 4 anni dall'acquisto.

Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio - gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all'ex-coniuge, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c), del Tuir. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Pronti gli schemi per la trasmissione dei dati al Moss

Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE alla Direttiva n. 112/2006/CE, è in vigore il nuovo regime Iva opzionale denominato Mini one stop shop (MOSS) applicabile agli operatori nazionali, alle stabili organizzazioni italiane di operatori extra Ue e agli operatori extra Ue non identificati in alcuno Stato membro.

La registrazione al mini sportello unico consente agli operatori di dichiarare e versare l'Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) senza necessità di doversi identificare in ciascuno Stato membro per effettuare gli adempimenti Iva dovuti.

Le disposizioni europee sono state recepite dal D.lgs. 31 marzo 2015, n. 42 (vedi nella sez. normativa).

Approvato lo schema di dati (allegati A, B, C e D) da trasmettere telematicamente nell'ambito del predetto regime.

*Agenzia delle
entrate,
provvedimento del
direttore n. 56191
del 23/04/15*

Piani urbanistici particolareggiati - regime fiscale agevolato in assenza di convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell'atto

Il regime fiscale agevolato di cui all'art. 33, co. 3, della Legge n.388/2000 (regime fiscale agevolato previsto per gli immobili ricompresi in aree soggette a piani urbanistici

*Agenzia delle
entrate, risoluzione
n. 41 del 23/04/15*

Ordinary Assist

particolareggiati), è applicabile anche agli atti di acquisto di immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili ai fini dell'edificabilità ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento. Devono ritenersi superate le istruzioni fornite con le circolari 9 e 11 del 2002.	
Sentenza della Commissione tributaria di Milano su atti sottoscritti da funzionari delegati Preciso che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 3222/25/15, non ha annullato l'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in quanto sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37. La Commissione, nella sua decisione, ha invece rilevato la nullità dell'atto in quanto "sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale", ritenendo non provata, in questo singolo giudizio, l'appartenenza del funzionario che ha sottoscritto l'atto alla carriera direttiva (ex nona qualifica funzionale).	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 22/04/15</i>
Attualmente alla carriera direttiva appartiene il personale di terza area funzionale non dirigente, che può essere delegato dal capo ufficio a firmare gli atti tributari come previsto dall'art. 42, co. 1, del D.P.R. n.600/1973. La Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con decisione n. 63/01/2015, ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzione del 17 marzo 2015, n. 37 "non debba comportare affatto la caducazione (nullità)" degli atti impugnati.	
Valore della partecipazione - Imposta pagata dai donatori Forniti i seguenti chiarimenti in merito alla rideterminazione del valore delle partecipazioni acquisite per donazione: • qualora i donatori effettuino successive procedure di rideterminazione non possono scomputare l'imposta sostitutiva versata dallo stesso (l'imposta sostitutiva pagata dal donante ha natura "personale"); • chi ha scomputato l'imposta sostitutiva versata dal donante in occasione di precedenti rivalutazioni, può mettersi in regola con un versamento integrativo maggiorato degli interessi, entro 60 giorni dall'emanazione della risoluzione.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 20/04/15</i>
Credito d'imposta per l'utilizzo in compensazione dell'agevolazione sul gasolio per uso autotrazione Aggiornate le modalità di compilazione del codice tributo "6740" (agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto).	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 39 del 20/04/15</i>
Vademecum ENEA per la detrazione 65% risparmio energetico Disponibile una guida per definire gli interventi di sostituzione o installazione di generatori di caldaia a biomassa, per i quali la legge di Stabilità 2015 ha fissato la detrazione del 65% per risparmio energetico. L'ENEA evidenzia che il vademecum ha il valore di una valutazione tecnica fatta dall'ente. Vi sono elencate le specifiche tipologie di generatori di caldaia a biomassa agevolabili (individuati da varie norme UNI EN) e i requisiti che gli stessi devono possedere per fruire dell'agevolazione (rendimento utile nominale minimo almeno pari all'85%, rispetto dei criteri e requisiti tecnici stabiliti, rispetto di normative locali, ecc.).	<i>ENEA, sul sito internet il 24/4/15</i>

Ordinary Assist

Equitalia: nuovo canale per i suggerimenti Attivato un nuovo canale di dialogo con i contribuenti ("Aiutaci a migliorare il servizio"), disponibile da lunedì 4 maggio nell'area "Contatti" del sito internet www.gruppoequitalia.it, per raccogliere suggerimenti e indicazioni per supportare l'attività allo sportello e definire gli eventuali interventi migliorativi.	<i>Equitalia, comunicato stampa del 28 aprile</i>
Obbligo di consegna della copia cartacea della dichiarazione d'intento Con nota n. 17631/RU dell'11/2/15 della Direzione centrale legislazione e procedure doganali sono state impartite le istruzioni per l'utilizzo in dogana delle dichiarazioni d'intento valide per una sola operazione e per la loro corretta indicazione nella casella 44 del DAU. Tenuto conto che la corretta indicazione di tali estremi costituisce requisito imprescindibile per accedere alla banca dati delle dichiarazioni d'intento ed attivare i controlli necessari per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione, saranno attivati controlli di natura bloccante, che inibiranno la registrazione della dichiarazione doganale qualora non siano rispettate le regole di compilazione indicate nella citata nota, fornendo come di consueto indicazioni dell'errore riscontrato.	<i>Agenzia delle dogane, nota n. 46452 del 20/04/2015</i>
Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili: • l'aggiornamento del software di controllo (versione 6.4.4) F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • l'aggiornamento degli archivi provinciali (Software Docte2); • l'aggiornamento del software di compilazione e della procedura di controllo del modello F24 Enti Pubblici; • l'aggiornamento del software di controllo della dichiarazione d'intento (versione 1.1.2); • l'aggiornamento della tabella dei codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • l'aggiornamento degli archivi dei comuni urbani e terreni (Docfa); • l'aggiornamento della procedura di controllo del modello F24 Enti Pubblici (versione 1.5.3); • l'aggiornamento della tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 EP (Enti Pubblici); • l'aggiornamento archivi comuni urbani e terreni (Docfa 4) • l'aggiornamento degli archivi provinciali (Docfa 4); • l'aggiornamento del software di compilazione F24 Enti Pubblici (versione 1.3.1); • l'aggiornamento software di controllo (versione 1.5.4); • il software di compilazione Parametri 2015 (versione 1.0.0); • l'aggiornamento archivi provinciali Docfa 4; • l'aggiornamento della procedura di controllo del modello F24 (versione 3.7.7); • l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo per il modello F24; • il modello 730/2015 versione editabile; • il modello Unico Pf 2015/Unico Pf 2015 - Versione bilingue (italiano/tedesco) • il modello Unico Pf 2015/Unico Pf 2015 - Versione bilingue (italiano/sloveno) • il modello 730/2015 e le istruzioni in lingua tedesca; • il modello 730/2015 e le istruzioni in lingua slovena;	<i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 30/4/14</i>

Ordinary Assist

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento software di compilazione della dichiarazione d'intento (versione 1.1.2);• l'aggiornamento della tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali;• l'aggiornamento degli archivi del software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;• l'aggiornamento elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento;• l'aggiornamento della procedura Black Box (Software Unimod). | |
|---|--|

DOTTRINA	
Fatturazione elettronica: un prontuario dei geometri fiscalisti Pubblicato un prontuario che illustra la disciplina della fatturazione elettronica, obbligatoria: • dal 6/6/14, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale; • dal 31/3/15 per le fatture emesse nei confronti di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, comprese le Amministrazioni locali, ad esempio Comuni, ASL e Regioni.	<u>Agefis portolano n.3/2015</u>
Sovraindebitamento: un vademecum dei commercialisti di Reggio Emilia Pubblicato un <i>vademecum</i> che illustra la Legge n.3/2012 - disciplina delle procedure di composizione della crisi, ossia accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore, oltre alla liquidazione del patrimonio - e la prassi che si è consolidata nella fase di prima applicazione. Il lavoro dei commercialisti di Reggio Emilia può essere utilizzato per la gestione delle pratiche dei soggetti (imprenditore non fallibile e consumatore) afflitti da <i>“un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile”</i> ed è utile per svolgere l’incarico di Professionista avente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi e di Gestore della Crisi.	<u>Odcec Reggio Emilia 20/4/15</u>
L’applicazione della tassonomia XBRL alle società italiane. Assonime Illustrate le principali problematiche connesse alla prima applicazione, aggiornandola con le novità intercorse dell’obbligo di adozione di XBRL (<i>eXtensible Business Reporting Language</i>) come formato elaborabile per il deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, la cui nuova versione delle tassonomie comprende ora anche la nota integrativa. E’ stato evidenziato che anche in questa nuova fase, rimangono escluse dall’obbligo di adozione le società quotate, quelle che adottano i principi contabili internazionali e le società da queste controllate o incluse nel loro consolidato.	Assonime, circolare n. 12 del 20/04/15
Società a Responsabilità Limitata: l’evoluzione normativa. Accademia Romana di ragioneria Illustrata la disciplina della S.r.l. nelle sue forme attualmente disponibili: • S.r.l ordinaria (artt. 2462 - 2483, c.c.); • S.r.l con capitale inferiore a 10.000 euro (artt. 2463 comma 4 – 2483 c.c.); • S.r.l semplificata (art. 2463-bis, c.c.). Il lavoro degli esperti dell’Accademia evidenzia i requisiti per la costituzione (capitale minimo, caratteristiche dei soci ecc.), l’organo amministrativo, la disciplina dei controlli, il regime fiscale applicabile (anche agli utili corrisposti ai soci).	<u>Accademia Romana di ragioneria, nota operativa n.4/2015</u>
Immobilizzazioni materiali: definizione, classificazione e scritture contabili alla luce del nuovo OIC 16. Accademia Romana di ragioneria Illustrate le modifiche ai principi di valutazione derivanti dal principio contabile n.16 di recente rivisto e aggiornato dall’Organismo Italiano di Contabilità, da applicarsi già nel bilancio d’esercizio al 31/12/14, che interessano le immobilizzazioni materiali. Il lavoro ha evidenziato, tra l’altro, che l’OIC 16 precisa che, qualora un’immobilizzazione	<u>Accademia Romana di ragioneria, nota operativa n.5/2015</u>

Ordinary Assist

materiale comprendesse componenti, pertinenze o accessori con vita utile diversa dal cespite principale, l'ammortamento del componente dovrà essere separato da quello del cespite principale. A differenza di quanto avveniva fino al 2013, tale procedura è applicabile anche nel caso in cui l'impianto "accessorio" abbia una vita utile superiore a quella del cespite principale. E' stato, inoltre, evidenziato lo scorporo obbligatorio dal 2014, senza alcuna eccezione, del valore dei terreni rispetto a quello dei fabbricati. In precedenza era ammesso, invece, mantenere i due beni contabilmente indivisi quando era prevedibile che il costo necessario per il ripristino del terreno fosse coincidente col valore dello stesso. A tal fine sarà necessario stimare il valore del fabbricato e ricavare per differenza quello del terreno. Sul punto, gli esperti dell'Accademia consigliano di richiedere una vera e propria perizia al fine di prevenire eventuali contestazioni future. Per allineare al nuovo principio contabile n.16 situazioni in cui non è stato ancora effettuato lo scorporo del terreno dal valore del fabbricato, il lavoro propone 2 soluzioni contabili.	
Principi internazionali di revisione – ISA Italia. Assirevi Illustrati i principi, pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato, sotto la denominazione di ISA Italia e ISQC1 Italia, con la Determina del 23/12/14. Il lavoro dei professionisti Assirevi dopo una panoramica generale sul tema dei principi di revisione di riferimento in Italia, dedica i successivi capitoli ai 36 principi, esaminando dapprima il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia e nel seguito i 35 principi di revisione ISA Italia. Ciascuno dei capitoli dedicati ai singoli principi è a sua volta strutturato in 3 paragrafi: 1. sintesi del principio oggetto del capitolo; 2. confronto fra il principio ed i riferimenti professionali precedenti, presentando, di volta in volta, le principali novità introdotte dai nuovi principi di revisione; 3. illustrazione delle principali integrazioni ai principi di revisione internazionali ISA (le cosiddette "localizzazioni") operate dai soggetti convenzionati e dalla Consob al fine di riflettere negli ISA Italia le disposizioni normative e regolamentari del contesto nazionale.	<u>Assirevi, quaderno n.16/2015</u>
Società quotate: norme di comportamento del collegio sindacale. Consiglio nazionale DDCC Pubblicate le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, in versione definitiva. Le nuove Norme suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco nelle società quotate e sono destinate a trovare applicazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di società quotate, salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge e regolamentari per le società che operano in specifici settori di attività. Ogni Norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti essenziali e da Criteri applicativi, volti a fornire gli strumenti operativi per lo svolgimento delle funzioni sindacali, ed è accompagnata da brevi Commenti, che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché illustrano le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.	<u>Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, documento del 15/4/2015</u>

Ordinary Assist

Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate si applicano a partire dal 30/9/15. In particolare, i nuovi principi riguardano: • nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale; • funzionamento del collegio sindacale; • doveri del collegio sindacale; • partecipazione alle riunioni degli organi sociali; • poteri del collegio sindacale. • riscontro e denuncia di fatti censurabili; • relazione all'assemblea dei soci • pareri e proposte del collegio sindacale; • attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori; attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e in altre vicende sociali.	
Tari: i rifiuti speciali. IFEL Forniti chiarimenti sulla disciplina TARI dei rifiuti speciali, in particolare sull'esatto contenuto delle previsioni regolamentari cui è rimessa l'attuazione delle disposizioni normative relative ai rifiuti speciali (Nota MEF prot. 38997 del 9/10/14 e Risoluzione ministeriale n. 2/DF del 9/12/14)	<i>IFEL, nota di approfondimento del 24/4/15</i>
Rifiuti speciali non assimilabili – in base all'art.1 co. 649, 1° periodo della legge di stabilità 2014 la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, ovvero di rifiuti tossici, nocivi o pericolosi, dà diritto alla detassazione delle superfici. La normativa impone al contribuente un obbligo di comunicazione, giacché la sola produzione di rifiuti pericolosi non è di per sé sufficiente per ottenere la detassazione, richiedendo la norma anche la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti, con oneri a carico del produttore. Il regolamento comunale dovrà specificare le modalità e la tempistica con la quale il contribuente è tenuto a dare la dimostrazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti pericolosi. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e l'obbligo di disciplinare le riduzioni – l'art.1, co.649 2° periodo della legge n. 147/2013 disciplina il caso in cui il produttore di rifiuti speciali assimilati dal Comune provveda direttamente e a proprie spese al riciclo dei rifiuti. Al riguardo, è stato precisato che la normativa impone al Comune di disciplinare le modalità di riconoscimento della riduzione della sola quota variabile della tariffa, che deve essere rapportata in modo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Si tratta, quindi, non di riduzione di superficie imponibile, ma di riduzione della parte variabile della tariffa, che dovrà essere riconosciuta a consuntivo, stante l'obbligo del produttore di dimostrare l'avvenuto avvio al riciclo. Si tratta di agevolazione che deve essere richiesta dal contribuente, seguendo le modalità e la tempistica stabilita nel regolamento comunale. Magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive – l'art. 1, co.649, 3°, derogando espressamente al presupposto impositivo, riconosce l'esclusione per aree dove normalmente non si producono rifiuti speciali non assimilati. In proposito il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. 38997 del 9/10/14, ha fornito chiarimenti ad una società in merito alla tassazione delle zone di produzione e degli annessi magazzini, ulteriormente precisati nella successiva risoluzione ministeriale n. 2/DF del 9/12/14. Tali indicazioni Ministeriali, è stato precisato, non devono intendersi nel senso che il Ministero avrebbe ritenuto in generale non tassabili tutte le "superfici di lavorazione industriale o artigianale" e tutti i magazzini connessi a tale attività. L'ambito di riferimento, nel quale vanno circoscritte le affermazioni ministeriali, è infatti solo quello delle zone di produzione di rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili.	

Ordinary Assist

Pertanto, non è in dubbio la tassabilità delle zone di produzione, e dei magazzini connessi a tali zone, ove si producono rifiuti speciali che siano stati assimilati ai rifiuti urbani con regolamento comunale; per tali zone vige l'obbligo di conferimento al servizio pubblico e le superfici devono essere assoggettate al tributo, e ciò anche nel caso in cui il produttore dimostri di provvedere a proprie spese allo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti. In tale ipotesi, si renderà applicabile esclusivamente la riduzione della quota variabile della tariffa. Pertanto, è stato affermato che i magazzini connessi ad attività industriali ed artigianali il cui ciclo produttivo genera rifiuti speciali assimilati, sono normalmente assoggettabili a Tari, salvo le ipotesi del tutto particolari nelle quali si dimostri che le superfici utilizzate a magazzino siano produttive, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali non assimilati, come nel caso analizzato dal Ministero nella nota del 9/10/14.

Magazzini nel caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili – l'art.1, co. 649, 3° periodo rimette alla potestà regolamentare l'individuazione dei criteri cui subordinare il riconoscimento della detassazione. Al riguardo, è stato chiarito che la disposizione impone un obbligo ai Comuni, non una mera facoltà. Il Comune dovrà temperare l'interesse dei detentori di magazzini annessi a zone di produzione di rifiuti speciali non assimilati a vedersi riconosciuta la nuova agevolazione prevista dal comma 649 con l'interesse degli altri contribuenti a non subire eccessivi aumenti tariffari.

Produzione promiscua di rifiuti speciali e di speciali assimilati – l'art.1, co. 682 della legge n. 147/2013 rimette al regolamento comunale *“l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilati alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*. Al riguardo, è stato precisato che:

- le percentuali di riduzione deliberate dal comune non potranno essere superiori al 50%, giacché importi superiori acclarerebbero una prevalenza di produzione di rifiuti speciali cui dovrebbe conseguire la completa detassazione;
- nel regolamento dovrà essere indicata per ciascuna categoria (tipicamente elettrauto, autoriparatori, lavanderie, vetrerie, etc.) la rispettiva percentuale di riduzione, diversa per ciascuna categoria individuata, stante la diversa quantità di rifiuti speciali producibile;

l'ipotesi contemplata dalla norma non è applicabile nel caso in cui sia possibile individuare specifiche aree dei locali dove è possibile dimostrare una produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali, nel quale caso si dovrà procedere alla detassazione di tali porzioni dei locali, fermo restando l'assoggettamento pieno delle restanti superfici.

La valutazione della partecipazione del socio recedente. Fondazione nazionale dei DDCC
Pubblicato uno studio che analizza gli specifici criteri legali di determinazione del valore della partecipazione nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso del socio, distinguendo le ipotesi di recesso a seconda che si tratti di socio di società a responsabilità limitata, socio di società per azioni non quotate o quotate.

Il lavoro prende, inoltre, in considerazione l'ipotesi in cui, in mancanza di un accordo sul valore della partecipazione, sia nelle S.r.l che nelle S.p.A., la valutazione sia compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente.

[Fondazione nazionale commercialisti, documento del 30/4/15](#)

Il passaggio al regime forfettario. Fondazione nazionale dei DDCC

Pubblicato un contributo che illustra il nuovo regime semplificato di determinazione del reddito imponibile per imprese individuali e lavoratori autonomi di ridotte dimensioni introdotto, a decorrere dall'1/1/15, dalla Legge di stabilità 2015.

L'adozione del regime agevolato non è limitata a coloro che iniziano l'attività ma riguarda

[Fondazione nazionale commercialisti, contributo del 30/4/15](#)

Ordinary Assist

tutte le persone fisiche esercenti un'attività d'impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla "struttura minimale". Il lavoro esamina gli adempimenti a cui va incontro un contribuente già in attività che decide di passare dall'1/1/15 a questo nuovo regime.	
Comunicazione delle dichiarazioni d'intento: le sanzioni a carico del fornitore. Fondazione nazionale dei DDCC Pubblicato un contributo che, dopo aver illustrato le modifiche alla normativa sulle dichiarazioni di intento ai fini Iva e sulle relative comunicazioni, si sofferma sulle modificazioni disposte in materia di sanzioni amministrative per le violazioni relative alla procedura per la non applicabilità dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi da parte di un esportatore abituale.	<u>Fondazione nazionale commercialisti, contributo del 30/4/15</u>
In particolare, sul punto si è provato a rispondere al quesito se le violazioni formali a carico del fornitore, previste dalla vecchia normativa, siano, alla luce delle modifiche apportate, ancora perseguibili, considerato che in questo ambito, vigono 2 principi che possono trovarsi in contrasto fra loro: • il principio generale della irretroattività delle leggi; • il principio speciale del <i>favor rei</i> in materia sanzionatoria. Dal nuovo contesto normativo sembra evincersi che il fornitore non è più responsabile solidalmente per l'imposta eventualmente evasa dall'esportatore, se correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento in ordine al plafond (rispetto alla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate), in quanto egli non è più il soggetto che deve comunicare all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni stesse; ma tutti questi obblighi sono adesso previsti a carico dell'esportatore abituale, il quale è dunque l'unico soggetto che attualmente può risponderne. Da ciò consegue, secondo i commercialisti, che l'art.1, co. 384, della Legge n. 311/2004 deve essere, nel silenzio della norma modificativa in esame, disapplicato. Violazioni commesse dal fornitore durante la vigenza della normativa precedente all'1/1/15 in merito alla omessa o inesatta comunicazione - il decreto semplificazioni non elimina l'obbligo di comunicazione, ma lo ridefinisce sul piano oggettivo e soggettivo; seppur in capo a un diverso soggetto, l'obbligo è tuttora previsto e sanzionato. Sul punto, i commercialisti propendono per l'applicazione del principio del <i>favor rei</i>, considerando che, affinché possa affermarsi che un illecito si sia realizzato è necessario che ricorrano tutti gli elementi dell'illecito stesso, tra cui, e soprattutto, l'elemento soggettivo materiale, venuto a mancare a partire dalla modifica legislativa. Pertanto, secondo i commercialisti, attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie è venuta a mancare la fattispecie precedente, e quindi le violazioni del fornitore, da individuarsi sulla base della normativa precedente all'1/1/15, sembrano poter godere del principio del <i>favor rei</i> e dunque non essere più sanzionate.	
Transazione fiscale: il consolidamento del debito. Fondazione nazionale dei DDCC Pubblicato un lavoro con cui è stato analizzato, nell'ambito della disciplina recata dall'art. 182-ter L.F. concernente la transazione fiscale, l'aspetto della corretta interpretazione da dare all'espressione "consolidamento del debito tributario" presente nel comma 2 della disposizione. In particolare, l'aspetto controverso su cui si è soffermata l'analisi, anche dando conto del recente orientamento della giurisprudenza di merito CTR Lombardia, sentenza n. 5485 del 21/10/14) consiste nello stabilire se tale "consolidamento" comporti o meno il divieto per l'Amministrazione finanziaria di esercitare i propri ordinari poteri di accertamenti nei confronti del contribuente che abbia presentato domanda di transazione fiscale, relativamente agli anni interessati dalla stessa.	<u>Fondazione nazionale commercialisti, contributo del 30/4/15</u>

Ordinary Assist

I commercialisti sembrano propendere per un consolidamento del debito tributario nei termini indicati dalla transazione, almeno per le annualità che l'ufficio avrebbe potuto constatare fino al momento dell'adesione alla transazione proposta dal contribuente (non alle annualità successive).	
--	--